



Comune di Bibbiano

Provincia di Reggio Emilia

Ufficio Tributi

Piazza Damiano Chiesa, 1/1

Tel. 0522/253.206 – fax 0522/253.235

Tel. 0522/253.236

e mail : ufficio.imposte@comune.bibbiano.re.it

e mail: ufficio.tributi@comune.bibbiano.re.it

web: www.comune.bibbiano.re.it

I.C.I. 2011 – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

7 per mille

ALIQUOTA ORDINARIA PER TUTTI I TIPI DI IMMOBILI

6,5 per mille

ABITAZIONE PRINCIPALE (A/1-A/8 e A/9) E RELATIVE PERTINENZE (vedi limitazioni di cui al punto 3 seguente)

7 per mille

ALIQUOTA PER GLI ALLOGGI NON LOCATI E TENUTI A DISPOSIZIONI (O SECONDE CASE)

7 per mille

AREE FABBRICABILI

4 per mille

ABITAZIONI CONCESSE IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO (vedi punto 2 seguente)

1. SI PRECISA CHE

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) l'abitazione concessa in uso gratuito o in comodato gratuito ai parenti di 1° grado (genitore-figlio) in linea retta che la utilizzano come abitazione principale.

Il beneficio di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, decorre dalla data di presentazione dell'apposita istanza all'ufficio protocollo del Comune, al fine di attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per la fruizione del beneficio medesimo. Per l'attestazione suddetta possono essere seguite le modalità disposte dall'art. 4, comma 4, del Regolamento generale delle entrate tributarie.

2. SI PRECISA CHE

I criteri fissati per il riconoscimento dell'agevolazione I.C.I. per i fabbricati adibiti ad uso abitativo e destinati ad abitazione principale concessi in locazione a canone concertato sono i seguenti:

- presentazione di apposita comunicazione, su modulo predisposto dall'ufficio tributi, entro il 31 dicembre dell'anno in cui si intende iniziare a beneficiare dell'agevolazione;
- l'aliquota agevolata si applica all'abitazione ed alle relative pertinenze (con le limitazioni di cui al punto 3);
- l'agevolazione è concessa solamente per i contratti regolarmente registrati ai sensi di legge e stipulati in conformità alla legge n. 431/1998 con canone concordato ai sensi dell'Accordo territoriale definito il 04.04.2005 per il territorio del Comune di Bibbiano;
- l'aliquota agevolata si applica per l'intera durata del contratto e comunque per il periodo corrispondente a quello interessato dall'aliquota agevolata;
- si dovrà comunicare con lettera raccomandata A.R. all'ufficio tributi l'eventuale scadenza anticipata del contratto di locazione che si verifichi nel periodo interessato dall'aliquota agevolata.

3. DETRAZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

All'imposta annua lorda compete una detrazione rapportata al periodo dell'anno in cui si utilizza l'immobile come abitazione principale e ripartita in parti uguali tra i soggetti proprietari che la abitano. Per l'anno 2011 sono previste le seguenti detrazioni:

€ 103,29 per l'abitazione principale:

- I. La detrazione spetta soltanto all'abitazione principale di immobili di categoria A/1, A/8 e A/9, tenendo conto che comunque tale detrazione si può estendere alle pertinenze sotto elencate (anche se distintamente iscritte in catasto) fino a concorrenza dell'importo della detrazione per l'abitazione principale:
 - unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta;
 - un immobile di categoria C/6 o C/7;sempre che tali unità siano destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).
- II. La detrazione spetta per l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.
Il beneficio decorre dalla data di presentazione dell'apposita istanza all'ufficio protocollo del Comune, al fine di attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per la fruizione del beneficio medesimo. Per l'attestazione suddetta possono essere seguite le modalità disposte dall'art. 4, comma 4, del Regolamento generale delle entrate tributarie.

4. CHI DEVE PAGARE

Proprietari di immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili) o titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ecc., anche se non residenti in Italia. Sono esclusi i possessori di nuda proprietà e gli affittuari di immobili.

5. PERIODO DI PAGAMENTO

Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso deve essere eseguito in due rate:

- l'importo della prima rata a titolo di acconto, nella misura del 50 % dell'imposta dovuta per il primo semestre, deve essere calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi anno precedente e deve essere versata entro il 16 giugno 2011;
- l'importo della seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta deve essere versato dal 1 al 16 dicembre 2011 con eventuale conguaglio sulla 1° rata versata;
- si può tuttavia versare in un'unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata, l'imposta dovuta per l'anno in corso.

6. DENUNCE DI VARIAZIONE

Entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2010 deve essere presentata denuncia di variazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs. n. 463/1997, concernente la disciplina del modello unico informatico.

7. VERSAMENTI

I versamenti dovranno essere effettuati o con bollettino intestato al Comune di Bibbiano – Servizio Tesoreria – sul c/c postale n. 63457410, o con versamento direttamente allo sportello del Tesoriere – Banca Popolare di Verona e Novara (ex B.S.G.S.P.) – Agenzia di Bibbiano, P.zza Chiesa, 1, o con delega di pagamento F24. I versamenti dovranno essere arrotondati all'Euro.

VALORI AREE EDIFICABILI ANNO 2011

Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 26.02.2011

La base imponibile dell'I.C.I. per le aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., la Giunta Comunale ha stabilito che:

TABELLA "A"

VALORE DELLE AREE

1) AREE RESIDENZIALI EDIFICATE E DI COMPLETAMENTO E AREE RESIDENZIALI DI RISTRUTTURAZIONE (RIF. P.R.G. ZONE B3 – B2)	Euro/mq.	174,00	<input type="checkbox"/>
2) AREE RESIDENZIALI A VOLUMETRIA DEFINITA (solo per la parte edificabile) (RIF. P.R.G. ZONA B5)	Euro/mq.	149,00	<input type="checkbox"/>
3a) AREE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE SOGGETTE A P.P. (RIF. P.R.G. ZONE B6 – B7 – C1)	Euro/mq.	63,00	<input type="checkbox"/>
3b) AREE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE SOGGETTE A P.R. – C.D. (RIF. P.R.G. ZONE B6 – B7 – C1)	Euro/mq.	81,00	<input type="checkbox"/>
4) AREE ARTIGIANALI – INDUSTRIALI EDIFICATE E DI COMPLETAMENTO E AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE SPECIALI (RIF. P.R.G. ZONE D1 – D6)	Euro/mq.	96,00	<input type="checkbox"/>
5) AREE ARTIGIANALI E INDUSTRIALI DI ESPANSIONE SOGGETTE A P.P. (RIF. P.R.G. ZONE D3)	Euro/mq.	45,00	<input type="checkbox"/>
6) AREE COMMERCIALI - DIREZIONALI E TURISTICO – ALBERGHIERE EDIFICATE E DI COMPLETAMENTO (RIF. P.R.G. ZONE D2)	Euro/mq.	93,00	<input type="checkbox"/>
7) ZONE COMMERCIALI - DIREZIONALI DI ESPANSIONE SOGGETTE A P.P. ZONE PER ATTREZZATURE TECNICO-DISTRIBUTIVE DI ESPANSIONE SOGGETTE A P.P. (RIF. P.R.G. ZONE D4-D5)	Euro/mq.	58,00	<input type="checkbox"/>

Note relative ai punti 3a), 3b), 5):

I valori di cui alla tabella A da attribuire a tutti i lotti previsti nei progetti di comparti di attuazione soggetti a PP-PR-CD, residenziali e/o produttivi, sono da intendersi riferiti fino alla data della stipula della loro convenzione attuativa; successivamente alla stipula della convenzione attuativa delle opere di urbanizzazione tali valori dovranno invece essere rispettivamente riferiti al punto 1 (per i punti 3a e 3b) e punto 4 (per il punto 5) della medesima tabella.

TABELLA "B"

COEFFICIENTI DI RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DELLA TABELLA "A" PER LE SOLE AREE RESIDENZIALI DELLE SEGUENTI MACROZONE INDIVIDUATE NELLE TAVOLE DI P.R.G. VIGENTE.

1) BIBBIANO CAPOLUOGO – BARCO	coefficiente	1	<input type="checkbox"/>
2) PIAZZOLA – CORNIANO – GHIARDO – CASALE	coefficiente	0.8	<input type="checkbox"/>
3) TERRITORIO AGRICOLO SPARSO	coefficiente	0.7	<input type="checkbox"/>

Si faccia riferimento a:

- D.Lgs. n. 504/1992 (legge dello Stato che ha introdotto l'I.C.I.)
- Regolamento Comunale sull'I.C.I. approvato con Delibera di C.C. n. 84 del 30/11/98

Tutto il materiale è scaricabile dal sito web del Comune di Bibbiano nella sezione dedicata ai Tributi, e anche disponibile presso l'Ufficio U.R.P. e presso l'Ufficio Tributi del Comune di Bibbiano

Per informazioni, spiegazioni e per ogni necessità si faccia riferimento a:

Ufficio Tributi - Comune di Bibbiano

Piazza Damiano Chiesa, 2

42021 Bibbiano (RE)

Numeri di Telefono: 0522-253206 0522-253236

Numero di fax: 0522-253235

e-mail: ufficio.tributi@comune.bibbiano.re.it

ufficio.imposte@comune.bibbiano.re.it

web: www.comune.bibbiano.re.it

Orari di ricevimento: Lunedì – Giovedì – Sabato – dalle 9.00 alle 13.00